



Parrocchia dei "Ss. Vito, Modesto e Crescenza Mm."

CASA DI RIPOSO

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

REGOLAMENTO PER GLI OSPITI

I – AMMISSIONE

Art. 1

La Casa di Riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenza Martiri in San Vito al Tagliamento (PN) accoglie persone anziane in età pensionabile.

Possono essere ospitate anche persone di età inferiore che si trovino in condizioni di incapacità a condurre una vita autonoma. L'ammissione di quest'ultime deve avvenire con il previo assenso del Consiglio di Amministrazione; in tutti gli altri casi il Presidente autorizza o meno il ricovero portando la decisione a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.

Art. 2

Per essere ospitati occorre presentare domanda all'Amministrazione corredandola dell'impegnativa al pagamento della retta di degenza da parte dell'interessato e/o da un familiare dello stesso, ovvero dall'Ente competente ad assumersi l'onere di ricovero (Comune, U.S.L., Provincia, Regione, ecc.).

Art. 3

Prima dell'ingresso l'ospite o chi per esso è tenuto a:

- produrre un certificato medico attestante l'esenzione da malattie infettive e diffuse e da turbe mentali che ne impediscano la vita comunitaria, nonché l'esito di un esame schermografico recente, attestante l'esenzione da alterazioni pleuro-polmonari;
- consegnare all'Amministrazione il proprio libretto di malattia;
- numerare il proprio vestiario e biancheria con un numero assegnato dall'Amministrazione dell'Ente ai fini dell'individuazione per il servizio di lavanderia;
- esibire un documento valido d'identità per la necessaria desunzione dei dati anagrafici;
- indicare i nominativi ed indirizzi di familiari o conoscenti ai quali l'Amministrazione possa rivolgersi in caso di necessità;
- esibire il proprio numero di codice fiscale;
- concordare la data d'ingresso ai fini della decorrenza della retta di degenza;
- prendere visione del presente regolamento.

II – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'AUTOSUFFICIENZA FISICA E PSICHICA

Art. 4

Per un'adeguata assistenza sanitaria e per la necessità di un regolare funzionamento dei servizi, la Casa di Riposo, nel limite del possibile, dispone la non promiscuità fra anziani autosufficienti e non.

Art. 5

L'assegnazione del reparto, del posto letto e la determinazione della retta giornaliera di degenza, sono stabilite secondo i seguenti criteri di valutazione dell'autosufficienza per i quali l'ospite deve:

- godere di condizioni di salute tali da non essere costretto alla permanenza a letto o nella propria stanza;
- essere in condizioni di spostarsi autonomamente all'interno della Casa;
- essere in condizioni di alzarsi e coricarsi da solo, di vestirsi e di provvedere autonomamente alla pulizia personale giornaliera;
- essere capace di nutrirsi da solo, di controllare la minzione e la defecazione, di utilizzare da solo o con aiuto limitato i servizi igienici;
- essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, coordinando i pensieri in modo da comunicare con gli altri Ospiti;
- essere privo di turbe psichiche o comportamentali che possano arrecare disturbo alla comunità (Isterismo, etilismo, ecc.).

Il Medico di fiducia dell'Amministrazione esprimerà il proprio parere sulle condizioni del ricoverando, tenendo conto dei criteri di valutazione suesposti.

III – ALLOGGIO, USO DEI LOCALI, NORME DI SICUREZZA

Art. 6

L'Ospite, all'atto dell'ammissione, ha a sua disposizione, in camera ad uno o più posti, un letto, un comodino ed un armadio e, con il previo assenso dell'Amministrazione, può arredare le pareti prospicienti il letto con fotografie e quadri personali così come può fornire la stanza con mobili personali di limitate dimensioni e soprammobili.

Art. 7

Può usare apparecchi audiovisivi purché non arrechino disturbo agli altri Ospiti della Casa, provvedendo personalmente al pagamento degli eventuali canoni di abbonamento; può tenere vasi di fiori nei terrazzini purché non eccessivamente ingombranti e posti in posizione tale da non arrecare danno alle persone o alle cose; può soggiornare liberamente nella stanza ad esclusione dei periodi destinati alle pulizie come pure nei soggiorni, nel parco, nella Cappella e nei corridoi.

Art. 8

Con l'assegnazione dell'alloggio l'Ospite s'impegna a:

- osservare le regole d'igiene personale e dell'ambiente;
- non fumare nella stanza da letto;
- non utilizzare fornelli a combustione;
- non gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- non vuotare nel water, bidè, vasca o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- avere cura delle attrezzature ed arredamenti, rispettare le piante del parco, segnalare all'Amministrazione guasti e disservizi anche se causati dalla propria incuria;
- non asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni oggetti che costituiscano il corredo delle sale e dei locali stessi;
- rispettare la quiete degli altri Ospiti.

Art. 9

L'Ospite o chi per esso è tenuto a risarcire l'Amministrazione degli eventuali danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

Art. 10

L'Ente ha facoltà di trasferire l'Ospite in un alloggio diverso da quello assegnato qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche dell'Ospite medesimo.

IV – SERVIZIO DI MENSA

Art. 11

Il menù giornaliero, composto da prima colazione, pranzo e cena, è di norma uguale per tutti e viene somministrato secondo quanto previsto dall'allegata tabella dietetica che ha valore d'indicazione generale.

Art. 12

Diete particolari sono prescritte dal Medico di fiducia dell'ospite che le notifica all'Amministrazione dell'Ente.

Art. 13

La colazione, il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo. In casi particolari, ove ci sia la necessità, l'Amministrazione autorizza il servizio in stanza.

Art. 14

Gli orari dei pasti sono i seguenti:

- dalle ore 08.30 alle ore 09.30 – prima colazione;
- dalle ore 11.30 alle ore 12.30 – pranzo;
- dalle ore 17.30 alle ore 18.30 – cena.

Detti orari possono subire delle variazioni secondo la stagione.

V – SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E FARMACEUTICO

Art. 15

L'Ospite è libero di scegliere il proprio Medico di fiducia; allo stesso viene prospettata, all'atto dell'ingresso, la possibilità di optare per il Medico nominato dall'Amministrazione della Casa di Riposo e ciò in funzione di un maggiore coordinamento sanitario.

Art. 16

In ogni caso l'Ente mette a disposizione dei Signori Medici i propri ambulatori e s'impegna a:

- chiamare in caso di necessità il Medico di fiducia dell'Ospite;
- prestare all'ammalato le cure necessarie;
- provvedere a somministrare i medicinali prescritti;
- organizzare l'eventuale ricovero ospedaliero su disposizione del Sanitario.

Art. 17

Tutte le prestazioni di carattere infermieristico sono effettuate da personale abilitato ai termini di Legge; pertanto l'Amministrazione della Casa di Riposo si avvale dell'opera di una o più Infermiere Professionali.

Art. 18

L'Ospite è tenuto a rimborsare l'Ente delle spese per medicinali e cure particolari non indennizzate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 19

Su prescrizione del Medico l'Ospite può usufruire del Servizio di Fisioterapia istituito presso i locali dell'Ente.

Art. 20

Salvo che nei casi urgenti, l'Ospite rispetterà l'orario ambulatoriale stabilito dell'Amministrazione della Casa.

VI – SERVIZI VARI

Art. 21 – LAVANDERIA E GUARDAROBA

- Il servizio è completo di sartoria e stireria.
- Il cambio della biancheria è bisettimanale e settimanale per gli effetti lettereci, salvo i casi di particolare necessità.
- Gli Ospiti bisognosi potranno usufruire del vestiario e dei capi di biancheria messi a disposizione dall'Ente.

Art. 22 – BAGNI, BARBERIA, MANICURE E PEDICURE

A seconda delle necessità l'Ospite può usufruire di detti servizi tenendo presente la particolare cura dell'igiene personale richiesta per la vita in comunità.

Art. 23 – TELEFONO, POSTA

- Il servizio telefonico è garantito dagli appositi apparecchi a gettoni e dalle derivazioni in ogni reparto che consentono, per la loro ubicazione, il libero accesso e la riservatezza della conversazione.
- L'Amministrazione provvede a ricevere le lettere ed i pacchi in arrivo, distribuendoli il giorno stesso agli interessati; così pure provvede alle spedizioni. Le eventuali spese di riscossione o trasmissione di quanto sopra sono a carico dell'Ospite.

Art. 24 – SERVIZIO DEPOSITO VALORI

Presso l'Amministrazione dell'Ente è istituito il servizio di deposito valori. L'Ospite può depositare denaro, preziosi e documenti. L'Amministrazione rilascia ricevuta di quanto depositato e da quel momento diviene responsabile di quanto custodito.

L'Ente non è tenuto a rispondere dei valori non depositati.

VII – ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI, OCCUPAZIONALI

Art. 25

L'Ospite è libero di organizzare il proprio tempo libero come ritiene opportuno e può occuparsi in attività ricreative, culturali ed occupazionali spontaneamente scelte.

Art. 26

L'Assistente Sociale della Casa (od altra persona incaricata) promuove di concerto con l'Amministrazione iniziative comuni di carattere ricreativo, culturale, occupazionale, ecc. utilizzando le attrezzature all'uopo predisposte.

Art. 27

L'Ente favorisce al massimo i rapporti dell'Ospite con l'esterno aiutandolo a mantenere i contatti con l'ambiente di provenienza e, nello stesso tempo, ad integrarsi nella nuova realtà.

Art. 28

L'Ospite è libero di ricevere parenti ed amici presso i locali della Casa come pure è libero di recarsi al paese di provenienza o in altro luogo quando lo desidera avendo, comunque, l'avvertenza di preavvisare l'eventuale assenza che comporti il non pernottamento ovvero il mancato uso del servizio di mensa. Per il computo della retta di degenza in questi casi, si richiama quanto previsto dal successivo art. 39 del presente Regolamento.

Art. 29

Non vengono stabiliti particolari orari per le visite di parenti ed amici purchè queste non avvengano dopo le ore 20.00 salvo casi eccezionali autorizzati dall'Amministrazione.

Art. 30

L'Ospite è tenuto all'osservanza degli orari di rientro come appresso stabiliti:

- dal 1° maggio al 30 settembre – ore 22.00
- dal 1° ottobre al 30 aprile – ore 21.00.

Ogni deroga a tale orario deve essere autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 31

Al ritorno da un periodo di permanenza fuori dalla Casa l'Ospite notificherà il rientro all'Amministrazione.

Art. 32

Come previsto dall'Art. 14 dello Statuto della Casa di Riposo, di regola non viene riammesso nella Casa l'Ospite che l'abbia abbandonata senza ragionevole motivo.

VIII – RAPPORTI CON IL PERSONALE DELLA CASA

Art. 33

L'Ospite deve mantenere con il personale dipendente della Casa di Riposo rapporti di reciproco rispetto e comprensione, segnalando eventuali inadempienze all'Amministrazione.

Art. 34

L'Ospite non può pretendere trattamenti e prestazioni non previste dal normale programma di servizio evitando, per sollecitarne i favori, di elargire mance al personale al quale, peraltro, è fatto espresso divieto di accettarle.

IX – RAPPORTI TRA GLI OSPITI

Art. 35

L'Ospite ha il diritto di organizzarsi nell'ambiente, che in quel momento rappresenta la Sua casa, secondo il proprio modo di vita, nel pieno rispetto del suo credo religioso e politico e nella necessaria osservanza delle norme di una serena vita comunitaria.

Art. 36

Gli Ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto ed alla reciproca comprensione, collaborazione e solidarietà, in un comportamento dignitoso anche nel linguaggio e nelle espressioni.

X – DIMISSIONI DELL'OSPITE

Art. 37

L'Art. 14 dello Statuto prevede che i ricoverati si dimettono:

- quando non sussistono più le condizioni che ne avevano determinato l'accoglimento;
- quando si rendono responsabili di cattiva condotta.

Qualora l'Ospite abbandoni volontariamente la Casa di Riposo o sia comunque dimesso, si deve informare il Comune di provenienza o chi ha provveduto al suo ricovero.

Il Presidente dell'Ente notificherà per iscritto all'interessato la delibera di adozione del provvedimento, avendo facoltà di procedere all'allontanamento dell'Ospite nei casi di particolare urgenza.

XI – RETTE DI DEGENZA

Art. 38

Il Consiglio d'Amministrazione determina la misura giornaliera della retta di degenza, che potrà subire variazioni in rapporto ai costi di gestione dell'Ente.

La retta di degenza viene versata normalmente all'inizio di ogni mese.

Ai Comuni ed Enti che hanno assunto l'impegnativa al pagamento della retta, l'onere viene segnalato con contabilità trimestrale.

Art. 39

Nei casi di assenza per ricovero ospedaliero ed anche per il periodo di villeggiatura collettiva organizzata da Comuni ed Enti preposti, l'Ospite corrisponderà all'Ente la retta per autosufficienti ridotta del 30%.

Negli altri casi, quando l'assenza si protraesse oltre il periodo di giorni 15 dell'anno solare, l'Ospite è ugualmente tenuto al pagamento del 70% della retta per autosufficienti, allo scopo di conservare il posto letto e le altre garanzie che l'Ente pone a disposizione del ricoverato.

Tale norma è valida fino ad un massimo di 60 giorni trascorsi i quali l'Ospite si ritiene dimesso.

XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Per le materie non contemplate dal presente regolamento si osservano le disposizioni dello Statuto della Casa di Riposo e le Leggi vigenti come pure quelle che in avvenire verranno emanate per il settore dell'assistenza e beneficenza pubblica.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO NELLA RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 1982. LA MODIFICA ALL'ART. 39 E' STATA APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE 1991.